

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICADECRETI MINISTRO -
REGISTRAZIONE
0000010 del 11/01/2024

*Il Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 183 del 19 maggio 2021 alla società A2A Energiefuture S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di San Filippo del Mela (ME), relativo al progetto per l'installazione di un nuovo ciclo combinato a gas – ID 96/10567

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto n. 183 del 19 maggio 2021 del Ministro della transizione ecologica, di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata a A2A Energiefuture S.p.A. (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di San Filippo del Mela (ME);

VISTA la nota del 13 dicembre 2019 protocollo n. 926, acquisita in data 18 dicembre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/32937, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AIA;

VISTA la nota del 24 gennaio 2020, protocollo MATTM/3935 con la quale la Direzione generale per la crescita e la qualità dello sviluppo (oggi Direzione generale Valutazioni ambientali, di seguito Direzione generale) ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al riesame dell'AIA, identificandolo con codice ID 96/10567;

VISTO il decreto n. 122 del 6 marzo 2022 del Ministro della transizione ecologica di valutazione di impatto ambientale (nel seguito VIA) che esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo per l'installazione di un nuovo ciclo combinato a gas proposto da A2A Energiefuture S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di San Filippo del Mela (ME);

VISTA la nota del 27 luglio 2023, protocollo n. 165841, acquisita il 28 luglio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/124717, con la quale il Gestore ha trasmesso le integrazioni all'istanza;

VISTA la nota del 16 ottobre 2023, protocollo n. CIPPC/1484, acquisita in data 17 ottobre 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/165890, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota del 26 ottobre 2023 protocollo n. 57711, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/172491, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC);

VISTA la nota del 9 novembre 2023, protocollo n. MASE/180876, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché degli articoli 14 e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica di A2A Energiefuture S.p.A., situata nel comune di San Filippo del Mela (ME);

VISTA la nota del 15 novembre 2023 protocollo n. 62123, acquisita in data 16 novembre 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/186097, con la quale ISPRA ha trasmesso un nuovo PMC aggiornato e corretto da refusi, trasmessa a tutti i partecipanti alla Conferenza con nota prot. n. MASE/187288 del 17 novembre 2023;

VISTA la nota del 23 novembre 2023 protocollo n.251629, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/191412, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC del 16 ottobre 2023, trasmessa a tutti i partecipanti alla Conferenza con nota prot. n. MASE/191800 del 24 novembre 2023;

VISTA la nota del 30 novembre 2023 protocollo n. CIPPC/1780, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/195791, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso l'aggiornamento del PIC alla luce delle osservazioni del Gestore;

VISTA la nota del 30 novembre 2023 protocollo n. DICA-35131-P, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/196066 in data 30 novembre 2023, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha trasmesso il parere di competenza nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi sincrona, trasmesso con nota del 30 novembre 2023 protocollo n. MASE/196447, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame dell'AIA per la centrale termoelettrica di A2A Energiefuture S.p.A. ubicata nel comune di San Filippo del Mela, in conformità con il parere del RUAS, alle condizioni di cui al PIC reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 30 novembre 2023 protocollo n. CIPPC/1780 e dando mandato ad ISPRA di aggiornare il PMC protocollo n. 62123 del 15 novembre 2023 come stabilito in conferenza;

PRESO ATTO che il RUAS ha richiamato inoltre la nota prot. MASE/190509 del 22/11/2023, trasmessa dalla Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) che informa sulle attività di bonifica realizzate nel sito e pone in evidenza la possibilità condivisa dal gestore ed espressa da ARPA di definire un aggiornamento del modello concettuale del sito grazie alle conoscenze maturate, al fine di attivare una AdR per verificare l'accettabilità del rischio sanitario e ambientale residuo in attesa che, una volta dismesso il sito, si possa considerare una definitiva bonifica in senso stretto;

VISTA la nota del 1° dicembre 2023 protocollo n. 65764, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/196973, con la quale ISPRA ha trasmesso il PMC aggiornato come stabilito nella seduta della Conferenza di Servizi del 30 novembre 2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che sono pervenute osservazioni del pubblico con nota del 20 agosto 2021 protocollo MATTM/90532 che sono state considerate nel procedimento di VIA dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di VIA e di VAS, n. 168 del 29 ottobre 2021 e nel parere del Ministro della cultura prot. 1084 del 13 gennaio 2022 e che sono comprese nel DM di VIA n. 122 del 6 marzo 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministero della transizione ecologica del 19 maggio 2021, n. 183, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società A2A Energiefuture S.p.A. sita nel Comune di San Filippo del Mela (ME), identificata dal codice fiscale 09426250966, con sede legale in Corso di Porta Vittoria, n. 4 – 20122 Milano, è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo del 30 novembre 2023, prot. n. CIPPC/1780, e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 1° dicembre 2023, prot. n. 65764, inerenti al progetto per l'installazione di un nuovo ciclo combinato a gas, a seguito dell'istanza presentata dal Gestore con nota del 13 dicembre 2019.
2. Si prescrive inoltre, come indicato dal Ministero della Salute nel parere reso dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali con protocollo n. DICA-35131-P del 30 novembre 2023, e accolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi, che la prescrizione n. 21 del PIC sia modificata come segue: *“A cura del Gestore, la rete di monitoraggio locale di rilevamento della qualità dell'aria di ARPA Sicilia dovrà essere correttamente riposizionata sul territorio e integrata secondo i nuovi pattern di ricaduta al suolo determinati dalla CTE nella sua nuova configurazione e le centraline dovranno essere dotate di sistemi di monitoraggio in continuo del parametro “ammoniaca”.*
3. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1, come modificato dal comma 2 e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.
4. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limiti del decreto del 19 maggio 2021 n. 183, comprensivo dei relativi allegati, come integrati e modificati dal presente decreto.

Articolo 2

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 9, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.

Articolo 3
(Altre prescrizioni)

1. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. La presente autorizzazione ha la durata di dodici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 3.
3. Sono fatti salvi gli obblighi ricollegabili all'ubicazione dell'impianto all'interno del SIN "Area industriale di Milazzo" nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione e, in particolare, quelli relativi alla necessità che gli interventi conseguenti all'autorizzazione richiesta non interferiscano, non impediscano la realizzazione delle attività e degli interventi di bonifica né siano causa di un incremento della contaminazione accertata.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società A2A Energiefuture S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione siciliana, alla Città metropolitana di Messina, al Comune di San Filippo del Mela, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
4. A norma dell'articolo 29-quattordicesime, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 3.

On. Gilberto Pichetto Fratin
